

Attività di recupero di inizio d'anno (PIA e PAI)

Con la ripresa del nuovo anno scolastico, le scuole possono programmare apposite attività didattiche finalizzate al recupero o integrazione degli apprendimenti degli alunni tenuto conto della sospensione delle attività didattiche relative all'a.s. 2019/20 (art. 1 c.2, DL "scuola" convertito in legge 41/2020).

Per gli alunni ammessi alla classe successiva, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe predispongono un piano di apprendimento individualizzato (PAI) "ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento" (art. 6 c.1 dell'O.M n.11 del 16.05.2020).

Inoltre il consiglio di classe può predisporre un piano di integrazione degli apprendimenti (PIA) volto a recuperare le attività didattiche eventualmente non svolte dalla classe rispetto a quanto progettato ad inizio dell'a.s. 2019/20 (art. 6 c.2 dell'O.M n.11 del 16.05.2020).

• Chi programma PIA e PAI?

Le strategie e le modalità di attuazione delle attività relative a PIA e PAI sono definite, programmate e organizzate dagli organi collegiali delle istituzioni scolastiche (L.41/2020). Pertanto, il DS e il collegio docenti nell'ambito delle proprie competenze (approvazione del piano delle attività), dovranno valutare "l'eventuale" (così si afferma la norma sopra citata) piano di attività per l'integrazione ed il recupero degli apprendimenti da parte degli alunni della scuola.

• Chi effettua le attività?

Le attività didattiche, eventualmente programmate, sono realizzate attraverso l'organico dell'autonomia (quindi i docenti in servizio nella scuola), adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa e facendo convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali (art. 6 c.4 dell'O.M n.11 del 16.05.2020).

Quando si effettuano le attività?

Le attività relative a PIA e PAI possono svolgersi dal 1° settembre 2020 e, se necessario, proseguire per l'intera durata dell'anno scolastico 2020/2021 (art. 6 c.4 dell'O.M n.11 del 16.05.2020).

• Come sono finanziate queste attività?

La L.41/2020 (art. 1, c.9) stabilisce che una metà delle risorse risparmiate per l'effettuazione degli esami di stato con i soli commissari interni è assegnata alle scuole per il funzionamento ordinario, mentre l'altra metà è finalizzata a retribuire le attività di recupero degli apprendimenti. Inoltre è possibile disporre delle ordinarie risorse del fondo del MOF.

Aspetti problematici circa la retribuzione delle attività

Le attività didattiche sopra richiamate, una volta deliberate, rientrano tra le attività ordinarie di competenza dei docenti (così come indicato dalla legge 41/2020).

A questo proposito appare opportuno distinguere tra attività didattiche e attività di insegnamento.

Attività didattiche: la legge (art. 74 c. 2 del D.lgs 297/94) prevede che le attività didattiche, che comprendono sia le attività di insegnamento che gli scrutini e gli esami, si svolgano dal 1° settembre al 30 giugno di ogni anno scolastico. Nei mesi di luglio ed agosto le uniche attività didattiche obbligatorie riguardano esclusivamente gli esami di stato conclusivi della scuola secondaria di secondo grado e gli scrutini supplementari degli studenti con debiti scolastici da recuperare (art. 6 D.M. n. 80/2007, art. 8 OM n. 92/2007 e art. 4 DPR n. 122/2009).



Attività di insegnamento: l'orario di insegnamento obbligatorio (ovvero le 25, 22 e 18 ore di lezione settimanali rispettivamente della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria sia di I che di II grado) si espleta nell'ambito del calendario scolastico definito a livello regionale (art. 28 del CCNL/2007 comma 5 con le integrazioni dell'art. 28 del CCNL/2018), calendario che prevede, per l'a.s 2020-21, un avvio delle lezioni per il 14 settembre per la parte prevalente delle regioni e una conclusione a livello nazionale per i primi di giugno così come stabilito con O.M. dal M.I.

Le altre attività di insegnamento che si svolgono al di fuori del calendario scolastico o nei periodi di sospensione delle lezioni oppure durante l'anno scolastico in aggiunta all'orario settimanale di lezione (e comunque deliberate dagli organismi collegiali competenti) danno diritto a un compenso accessorio (definito dal contratto di scuola ai sensi dell'art. 88 c. 2 CCNL/07).

Conseguentemente a quanto sopra esposto le attività di recupero e integrazione (per PIA e PAI) svolte prima dell'inizio delle lezioni previste dal calendario scolastico danno diritto ad una retribuzione accessoria, così come quelle svolte dopo l'avvio delle lezioni in aggiunta all'orario settimanale di insegnamento.

Di diverso avviso, invece, è il Ministero dell'Istruzione che con nota del 26 agosto 2020, ha affermato, in maniera del tutto discrezionale, che le attività di insegnamento svolte nel periodo intercorrente tra il 1° settembre 2020 e l'inizio delle lezioni, come previsto dai calendari regionali, non siano "automaticamente assimilabili ad attività professionali aggiuntive da retribuire con emolumenti di carattere accessorio". Invece, qualora le attività di recupero e integrazione dovessero proseguire dopo l'inizio delle lezioni, queste, poiché aggiuntive darebbero diritto ad una retribuzione accessoria.

Tale interpretazione del M.I. non è condivisibile perché, per i motivi sopra indicati, contrasta con le disposizioni normative e contrattuali vigenti ed è pertanto lesiva dei diritti dei docenti.

Come Flc Cgil riteniamo legittimo, oltre che opportuno, che le attività didattiche svolte prima dell'avvio delle lezioni vengano correttamente riconosciute e retribuite attraverso la contrattazione d'istituto così come previsto dall'art. 88 del CCNL/2007.

Diversamente il lavoro dei docenti verrebbe ingiustificatamente penalizzato, mortificando quell'impegno professionale che ha consentito di dare continuità all'azione educativa e didattica anche durante il periodo emergenziale in cui le scuole sono state chiuse e di cui c'è ancor più bisogno per garantire la ripresa delle lezioni in presenza.

Senza contare che una illegittima applicazione delle disposizioni contrattuali aprirebbe un diffuso contenzioso nelle scuole proprio nel momento in cui, invece, proprio per far fronte alle difficoltà della ripartenza, ci sarebbe bisogno della massima coesione e condivisione possibile all'interno della comunità educante.

In ogni caso la contrattazione di scuola è autonoma, anche rispetto all'orientamento che noi non condividiamo del M.I., e, ai sensi dell'art.88 del CCNL/2007, può prevedere compensi per riconoscere il "particolare impegno professionale" dei docenti per attività di insegnamento aggiuntive e per forme di "flessibilità organizzativa e didattica", per le quali è possibile prevedere compensi anche in misura forfettaria, a maggior ragione se le attività di recupero comportano impegni di lavoro in forma differente tra i vari docenti delle diverse discipline.